

Sistema di autorizzazione per l'identificazione elettronica - Accordo di connessione

Progetto del 12/12/2024

Indice

| | |
|---|----|
| 1. Le parti dell'accordo..... | 2 |
| 2. Durata dell'Accordo..... | 2 |
| 3. Considerazioni generali..... | 2 |
| 4. Definizioni..... | 3 |
| 5. Descrizione del sistema di autorizzazione per i servizi di identificazione elettronica..... | 4 |
| 6. Documenti dell'accordo di connessione e ordine di interpretazione..... | 5 |
| 7. Impegni e obblighi dell'autorità fornitrice..... | 6 |
| 8. Responsabilità e obblighi dei fornitori..... | 6 |
| 9. Divieto di trasferimento..... | 14 |
| 10. Riservatezza..... | 14 |
| 11. Diritti di proprietà intellettuale..... | 14 |
| 12. Modifiche e aggiunte all'accordo principale e al quadro di fiducia..... | 14 |
| 13. Modifiche e aggiunte agli allegati 2 e 3 dell'accordo di connessione..... | 15 |
| 14. Seguito da dare..... | 15 |
| 15. Errori e carenze..... | 16 |
| 16. Piano d'azione..... | 17 |
| 17. Sanzioni..... | 17 |
| 18. Motivi di esenzione..... | 19 |
| 19. Risoluzione e cessazione dell'accordo di connessione..... | 20 |
| 20. Responsabilità per i dati personali..... | 21 |
| 21. Legge applicabile e controversia..... | 22 |
| 22. Persona di contatto..... | 22 |
| 23. Firma..... | 22 |

1. Le parti dell'accordo

Il presente accordo («Accordo di connessione») sulla connessione al sistema di autorizzazione per l'identificazione elettronica è stato concluso tra:

l'autorità fornitrice (Digg), n. reg. 202100-6883, (autorità fornitrice)

e

[Ragione sociale della società fornitrice], reg. n. [xxxxxx-xxxx]
(fornitore)

Congiuntamente denominate «le parti».

2. Durata dell'Accordo

L'accordo di connessione entra in vigore il

_____.

La data di entrata in vigore presuppone che entrambe le parti abbiano firmato l'accordo di connessione.

L'accordo di connessione rimarrà in vigore fino a nuovo avviso.

Ciascuna delle parti ha il diritto di recedere dall'accordo di connessione per iscritto con un preavviso di dodici (12) mesi, calcolato a partire dalla fine del mese successivo alla comunicazione di recesso.

3. Considerazioni generali

3.1 Sistema di autorizzazione per l'identificazione elettronica

Conformemente alla legge (2023:704) sui sistemi di autorizzazione per l'identificazione elettronica e i servizi di posta digitale, un'autorità deve fornire sistemi di autorizzazione, tra le altre cose, per l'identificazione elettronica.

Per sistema di autorizzazione ai sensi della legge si intende un sistema in cui:

1. l'autorità che fornisce il sistema approva che i fornitori di servizi di identificazione elettronica per le persone fisiche o per la posta digitale possano stipulare un accordo di connessione all'interno del sistema e concludere accordi di connessione con ciascuno dei fornitori approvati per la fornitura di tali servizi;
2. una persona fisica ha il diritto di scegliere il fornitore che attuerà i servizi per conto della persona stessa; e
3. un ente pubblico può utilizzare i servizi nel corso delle sue attività ai sensi dell'accordo di connessione con l'ente fornitore.

Secondo l'ordinanza (2023:709) sui sistemi di autorizzazione per l'identificazione elettronica e i servizi di posta digitale, Digg è stata designata quale autorità fornitrice dei sistemi di autorizzazione, tra le altre cose, per l'identificazione elettronica.

3.2 Approvazione e conclusione dell'accordo di connessione

Conformemente alla legge, l'autorità che fornisce l'autorizzazione approva la domanda di connessione di un fornitore a un sistema di autorizzazione per i fornitori che soddisfano i requisiti per l'approvazione.

Una volta che l'autorità fornitrice ha deciso di approvare un fornitore, l'autorità fornitrice stipula quanto prima un accordo di connessione con il fornitore per l'esecuzione del servizio.

Con la conclusione di un accordo di connessione, il fornitore si collega al sistema di autorizzazione per l'identificazione elettronica.

4. Definizioni

I termini e i concetti utilizzati nell'accordo di connessione hanno lo stesso significato di quello nella legge (2023:704) sui sistemi di autorizzazione per i servizi di

identificazione elettronica e di posta digitale e del regolamento dell'autorità fornitrice sui requisiti per le domande di connessione dei fornitori ai sistemi di autorizzazione per l'identificazione elettronica e la posta digitale, MDFFS 2025:X.

Ai fini del presente accordo di connessione, si applicano le seguenti definizioni:

- a) *Utente*: una persona fisica in possesso di un e-ID rilasciato da un fornitore e che, quando utilizza tale documento, è identificata da una funzione di identificazione e certificazione.
- b) *Firma elettronica avanzata*: una firma che soddisfa i requisiti per una firma elettronica avanzata quali definiti all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.
- c) *Dati di calcolo*: sono definiti nell'allegato 3 - Specifiche tecniche per i dati di calcolo.
- d) *e-ID*: un documento di identificazione elettronica di qualità documentale contenente dati che possono essere collegati inequivocabilmente a un utente specifico.
- e) *Identificazione elettronica*: un controllo automatico di chi si è identificato.
- f) *Funzione di firma elettronica*: funzione tecnica nell'e-ID per produrre una firma elettronica avanzata.
- g) *Funzione di identificazione e certificazione*: un servizio in cui il fornitore effettua controlli automatizzati, rilascia il certificato di identità e invia il certificato di identità all'ente pubblico che lo ha ordinato.
- h) *Certificato di identità*: certificato firmato elettronicamente in forma elettronica che attesta l'identità e gli attributi dell'utente.
- i) *Commutazione dell'ID*: una procedura in base alla quale un e-ID è utilizzato per aumentare la fiducia in un altro e-ID esistente o per creare un nuovo e-ID
- j) *Autenticazione*: un utente utilizza il proprio e-ID.

- k) *Funzione di autenticazione*: funzione tecnica in cui l'utente si autentica per l'accesso, la trasmissione di informazioni o la firma.
- l) *Fornitore*: un operatore che ha soddisfatto i requisiti previsti per l'omologazione dei sistemi di autorizzazione per i servizi di identificazione elettronica e che stipula questo accordo di connessione.
- m) *Collegamento di cooperazione*: un collegamento in cui l'emittente di un e-ID fa parte di una stretta cooperazione con un emittente di certificati di identità. Tale cooperazione è duratura e caratterizzata da una pianificazione a lungo termine e comporta uno stretto collegamento tecnico e organizzativo tra l'emittente di e-ID e l'emittente di certificati di identità. Inoltre, deve esistere un rapporto di proprietà tra l'emittente del certificato di identità e l'emittente di e-ID. In caso di connessione, l'emittente del certificato di identità è considerato il fornitore come definito nell'accordo di connessione e l'emittente di e-ID ne è il subappaltatore.
- n) *Quadro tecnico*: quadro con le specifiche tecniche per la federazione di identità Sweden Connect. Il quadro è pubblicato sul sito web dell'autorità fornitrice, www.digg.se.
- o) *quadro di fiducia per l'identificazione elettronica svedese*: il quadro basato su norme internazionali che stabiliscono i requisiti da soddisfare per garantire l'affidabilità delle identificazioni elettroniche emesse a determinati livelli di garanzia. Il quadro è pubblicato sul sito web dell'autorità fornitrice, www.digg.se.
- p) *Ente pubblico*: lo stesso significato definito nella legge (2023:704) sui sistemi di autorizzazione per l'identificazione elettronica e i servizi di posta digitale.

5. Descrizione del sistema di autorizzazione per i servizi di identificazione elettronica

5.1 Un fornitore *fornisce*, nel sistema di autorizzazione per l'identificazione elettronica, gli e-ID rilasciati alle persone provviste di un numero di identità personale. Un fornitore *può* fornire inoltre gli e-ID rilasciati alle persone con numeri di coordinamento.

L'identificazione elettronica raggiunge uno o più dei livelli di affidabilità 2, 3 e 4 definiti nel quadro di fiducia per l'identificazione elettronica svedese.

Il sistema di autorizzazione per i servizi di identificazione elettronica è concepito in modo tale che il prestatore che si collega al sistema di autorizzazione e firma l'accordo di connessione si impegni a:

- a) rilasciare e-ID pertinenti conformemente al quadro di fiducia per l'identificazione elettronica svedese al livello di affidabilità per il quale i fornitori sono approvati conformemente al quadro di fiducia per l'identificazione elettronica svedese,
- b) fornire funzioni in cui:
 - gli utenti si autenticano per l'accesso, la segnalazione o la firma elettronica (funzione di autenticazione),
 - l'utente è identificato e viene rilasciato un certificato per confermare l'identità (funzione di identificazione e certificazione),
 - l'utente è identificato e viene emesso un certificato che indica chi ha firmato (funzione di firma elettronica),
- c) fornire i certificati (certificati di identità) con informazioni sull'identità e sugli attributi dell'utente, nonché la firma elettronica del fornitore di e-ID, e
- d) consegnare il certificato di identità all'ente pubblico che ha ordinato il certificato, utilizzando i dati registrati nel catalogo dell'ente se il fornitore mette a disposizione i servizi conformemente al quadro tecnico.

5.2 Il fornitore può offrire la possibilità di commutazione dell'ID.

6. Documenti dell'accordo di connessione e ordine di interpretazione

6.1 L'accordo di connessione comprende questo testo principale (l'«Accordo di connessione») e i seguenti allegati:

Allegato 1 - Domanda presentata dal fornitore per la connessione a un sistema di autorizzazione che dimostri la conformità ai regolamenti dell'autorità di fornitura relativi ai requisiti per le domande del fornitore per la connessione a un sistema di autorizzazione per l'identificazione elettronica (rif. [n.]

Allegato 2 - Remunerazione, calcolo e fatturazione

Allegato 3 - Specifiche tecniche per i dati di calcolo

In caso di disposizioni contrastanti nei documenti che costituiscono l'accordo di connessione, l'accordo principale prevarrà sugli allegati, a meno che le circostanze non indichino chiaramente il contrario. Gli allegati prevalgono l'uno sull'altro nell'ordine della loro numerazione. Se le parti hanno stabilito aggiunte o modifiche all'accordo principale, tali modifiche prevalgono sulle disposizioni dell'accordo principale.

Le versioni degli allegati da 2 a 3 attualmente in vigore sono disponibili sul sito web designato dall'autorità fornitrice.

7. Impegni e obblighi dell'autorità fornitrice

7.1 L'autorità fornitrice si impegna a remunerare il prestatore conformemente all'allegato 2 - Remunerazione, calcolo e fatturazione.

7.2 Se rileva inesattezze nei dati di calcolo trasmessi, l'autorità fornitrice ne informa immediatamente e per iscritto il fornitore.

8. Responsabilità e obblighi dei fornitori

8.1 Professionalità

8.1.1 Il fornitore soddisfa i requisiti applicabili per l'approvazione della domanda di connessione di un fornitore al sistema di autorizzazione per l'identificazione elettronica per tutta la durata dell'accordo.

8.1.2 Su richiesta dell'autorità fornitrice, il fornitore è in grado di fornire la documentazione che comprovi la conformità ai requisiti per l'approvazione.

8.1.3 In caso di modifiche delle informazioni fornite dal fornitore in merito alla conformità ai requisiti per l'approvazione, il fornitore fornisce immediatamente informazioni all'autorità competente in conformità al punto 8.14.

8.1.4 Il fornitore rispetta il quadro di fiducia per l'identificazione elettronica svedese in vigore, pubblicato sul sito web dell'autorità fornitrice, www.digg.se, e svolge i propri compiti in modo professionale e in conformità al presente accordo di connessione, alle leggi applicabili, alle decisioni amministrative e alle buone pratiche industriali nel settore in questione.

8.2 Emissione e fornitura

8.2.1 Il fornitore rilascia e-ID agli utenti e fornisce la funzione di autenticazione.

Nel caso di una connessione di cooperazione, il fornitore fornisce gli e-ID rilasciati e la funzione di autenticazione. L'autorità fornitrice valuta se sussistono le condizioni per l'esistenza di un collegamento di cooperazione.

8.2.2 Gli e-ID e la fornitura della funzione di autenticazione sono conformi ai requisiti del quadro di fiducia per l'identificazione elettronica svedese.

Il fornitore è responsabile di garantire che:

- a) gli e-ID contemplati dall'accordo di connessione soddisfino i requisiti del quadro di fiducia per l'identificazione elettronica svedese,
- b) l'interfaccia utente sia progettata in modo tale che sia chiaro quale ente pubblico ha richiesto l'autenticazione, e
- c) l'interfaccia utente nella funzione di autenticazione sia progettata in modo tale che sia chiaro quando l'e-ID viene usato per l'autenticazione e la firma.

8.3 Funzione di identificazione e certificazione, certificati di identità e firme elettroniche avanzate

8.3.1 Il fornitore fornisce una funzione di identificazione e certificazione relativa all'identificazione quando utilizza un e-ID coperto dall'impegno del fornitore, nonché una funzione di firma elettronica.

8.3.2 Il prestatore è responsabile di garantire che i certificati di identità siano stati debitamente firmati elettronicamente conformemente al quadro tecnico o a un altro metodo di connessione di cui al punto 8.4.

- 8.3.3 Il fornitore ha il diritto, previa notifica all'ente pubblico e all'autorità fornitrice, di apportare modifiche tecniche che non modificano i servizi forniti dal fornitore ai sensi dell'accordo di connessione.

8.4 Metodo di connessione tecnica

- 8.4.1 I fornitori forniscono un metodo di connessione basato su norme e principi tecnici accettati nei settori dell'identificazione elettronica e della firma elettronica.
- 8.4.2 Il metodo di connessione segue i modelli di integrazione tecnica specificati nel quadro tecnico o in un altro metodo di connessione.
- 8.4.3 I fornitori hanno la responsabilità di garantire che, in caso di utilizzo di un metodo di connessione diverso da quello specificato nel quadro tecnico, questo metodo di connessione raggiunga funzionalità e sicurezza equivalenti a quelle del quadro tecnico.

8.5 Disponibilità

- 8.5.1 Il fornitore fornisce la funzione di identificazione e certificazione e la funzione di firma elettronica con una disponibilità pari ad almeno il 99,9 % al mese, escludendo la connessione Internet dall'ente pubblico al fornitore. Il tempo di risposta della funzione di identificazione e certificazione e della funzione di firma elettronica, esclusi il tempo di risposta della connessione Internet e il tempo dell'utente, è inferiore a un secondo per il 99,9 % delle operazioni.

- 8.5.2 Il fornitore può limitare la disponibilità e/o l'uso della funzione di identificazione e certificazione e della funzione di firma elettronica a causa di interventi di manutenzione programmati ritenuti necessari per motivi di sviluppo, manutenzione o funzionamento. Le interruzioni programmate sono sempre programmate per i periodi in cui l'uso della funzione di identificazione e certificazione e della funzione di firma elettronica è al minimo (ad esempio, di notte). Le indisponibilità programmate sono segnalate conformemente al punto 8.13.1.
- 8.5.3 Le interruzioni impreviste possono essere dovute a eventi imprevisti e non pianificati che richiedono al fornitore di implementare rapidamente un'interruzione del servizio non pianificata. Il fornitore adotta misure per ridurre il numero di interruzioni non pianificate e per minimizzare i tempi di interruzione in caso di interruzioni non pianificate. Le interruzioni impreviste sono segnalate immediatamente in conformità al punto 8.13.2.

8.6 Blocco degli e-ID

- 8.6.1 Il fornitore fornisce un servizio di blocco 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in cui l'utente può bloccare il proprio e-ID.
- 8.6.2 Il fornitore elabora ed esegue prontamente e in modo sicuro la richiesta di blocco.

8.7 Assistenza e servizio clienti

- 8.7.1 Il fornitore offre assistenza all'utente in svedese e nelle altre lingue coperte dal servizio del fornitore.
- 8.7.2 Il fornitore deve garantire al servizio clienti una buona disponibilità, affinché l'utente, l'autorità fornitrice e l'ente pubblico possano fare domande sui servizi del fornitore telefonicamente, via e-mail o tramite un altro mezzo di contatto appropriato. I recapiti di tale servizio clienti sono pubblicati sul sito web del fornitore.

8.8 Integrazione tecnica

- 8.8.1 Su richiesta dell'ente pubblico, il fornitore fornisce, nella misura ragionevolmente necessaria, tutte le informazioni aggiuntive che, in relazione a un utente che contesti l'accuratezza della funzione di identificazione e certificazione eseguita o della funzione di firma elettronica, possono essere necessarie per verificare la consegna o i dati della funzione di identificazione e certificazione eseguita o della funzione di firma elettronica.
- 8.8.2 Il fornitore e l'ente pubblico verificano l'identità della controparte e proteggono la loro comunicazione da manomissioni e falsificazioni mediante le misure tecniche e amministrative specificate per il metodo di connessione tecnica scelto conformemente al punto 8.4.
- 8.8.3 Nella misura in cui l'ente pubblico si avvale di un'altra parte per l'integrazione della funzione di identificazione e certificazione o della funzione di firma elettronica nell'attività svolta dall'ente pubblico, il fornitore coopera con tale parte nella misura necessaria per l'integrazione della funzione di identificazione e certificazione o della funzione di firma elettronica.

8.9 Attivazione e partecipazione alle prove

- 8.9.1 Il fornitore, nella misura necessaria, entro un termine ragionevole prima dell'attivazione della funzione di identificazione e certificazione o della funzione di firma elettronica comunicata dall'ente pubblico, fornisce connessioni e funzionalità per le prove conformemente ai requisiti di cui alla presente sezione e altrimenti in misura ragionevole secondo le modalità specificate dall'ente pubblico.
- 8.9.2 Il fornitore offre all'ente pubblico la possibilità di effettuare prove di accettazione della funzione di identificazione e certificazione o della funzione di firma elettronica. Il fornitore fornisce, tra le altre cose, un ambiente in cui possono essere effettuate prove di accettazione.
- 8.9.3 Il fornitore offre all'ente pubblico l'opportunità di una maggiore partecipazione alle prove, ad esempio alle prove di prestazione o all'estensione dell'orario di apertura del servizio clienti.
- 8.9.4 Il fornitore offre assistenza e procedure per ordinare e rilasciare la funzione di identificazione e certificazione o la funzione di firma elettronica per le prove. La funzione di identificazione e certificazione o la funzione di firma elettronica per le prove è a disposizione delle persone incaricate delle prove designate dall'ente pubblico.
- 8.9.5 Il fornitore fornisce informazioni sulle modalità di esecuzione delle prove rispetto alla funzione di identificazione e certificazione del fornitore o alla funzione di firma elettronica. Tali informazioni comprendono le modalità di aggiudicazione della prova di identificazione elettronica, le modalità di accesso alle informazioni di registro da parte dell'ente pubblico, nonché la procedura di segnalazione dei guasti e i recapiti.

8.9.6 Nella versione di prova della funzione di identificazione e certificazione o della funzione di firma elettronica, il fornitore garantisce che le situazioni di errore siano descritte al soggetto incaricato della prova. Ciò può avvenire attraverso un'interfaccia estesa per la segnalazione degli errori o attraverso altri processi, come la distribuzione di registri al soggetto incaricato della prova.

8.10 Subappaltatori

8.10.1 Solo il fornitore può essere la controparte legale dell'autorità fornitrice nell'accordo di connessione.

8.10.2 Il fornitore ha il diritto di subappaltare. Il fornitore garantisce che i requisiti applicabili al fornitore siano soddisfatti anche dai subappaltatori coinvolti direttamente nell'adempimento dell'accordo di connessione, indipendentemente dal numero di intermediari.

8.10.3 Su richiesta dell'autorità fornitrice, il fornitore offre informazioni sui subappaltatori che usa per adempiere all'accordo di connessione.

8.10.4 Il fornitore è responsabile del lavoro dei subappaltatori incaricati come del proprio lavoro. In caso di connessione di cooperazione, il fornitore è anche responsabile delle azioni del subappaltatore come se le azioni fossero state eseguite dal fornitore stesso.

8.10.5 L'autorità fornitrice ha il diritto di verificare, durante la durata dell'accordo, che i subappaltatori specificati abbiano pagato le tasse e gli oneri legali e che, per quanto riguarda i compiti assegnati ai subappaltatori, soddisfino gli stessi requisiti imposti al fornitore ai sensi dell'accordo di connessione.

8.10.6 Il fornitore assiste l'autorità fornitrice nello svolgimento della verifica e fornisce le informazioni necessarie per consentire all'autorità fornitrice di effettuare la verifica specificata.

8.10.7 Se, a seguito di una verifica, l'autorità di fornitura constata che un subappaltatore assunto dal fornitore non soddisfa i requisiti, l'autorità di fornitura ha il diritto, a meno che non siano adottate misure correttive a norma del punto 16, di chiedere al fornitore di sostituire il subappaltatore in questione.

8.11 Abuso dei servizi forniti

8.11.1 Se un fornitore rileva un uso improprio dei servizi che il fornitore fornisce ai sensi del presente accordo di connessione, il fornitore sospende immediatamente il servizio in questione o adotta altre misure appropriate per prevenire un uso improprio ripetuto.

8.11.2 Il prestatore partecipa, in misura ragionevole, alle indagini sull'uso improprio del servizio.

8.12 Segnalazione di modifiche del servizio e di altri impegni all'ente pubblico e all'autorità fornitrice

8.12.1 Il fornitore riferisce all'ente pubblico e all'autorità fornitrice le modifiche programmate del servizio, quali funzioni nuove o modificate nel servizio o altre modifiche che possono avere un impatto sull'ente pubblico.

8.12.2 La segnalazione delle modifiche riguardanti l'integrazione tecnica, nella misura in cui richiedono una modifica dell'interfaccia tra il fornitore e l'ente pubblico, ha luogo almeno sei (6) mesi prima dell'entrata in vigore della modifica.

8.12.3 Le segnalazioni di cui sopra sono effettuate secondo una procedura elaborata dall'autorità di fornitura in consultazione con i fornitori e gli enti pubblici e pubblicata sul sito web dell'autorità fornitrice.

8.13 Segnalazione di interruzioni ed eventi imprevisti all'ente pubblico e all'autorità fornitrice

8.13.1 Il fornitore segnala le interruzioni pianificate all'ente pubblico e all'autorità che eroga il servizio con un preavviso sufficiente a consentire agli enti pubblici di adottare le misure necessarie a causa dell'interruzione, e sempre con almeno 48 ore di anticipo conformemente al punto 8.5.2.

8.13.2 Il fornitore segnala immediatamente all'ente pubblico e all'autorità di fornitura eventuali interruzioni non pianificate conformemente al punto 8.5.3.

8.13.3 Il fornitore segnala immediatamente all'ente pubblico e all'autorità fornitrice qualsiasi uso improprio dei servizi o altri eventi indesiderati e non pianificati che incidano sulla sicurezza dei servizi che il fornitore deve fornire ai sensi dell'accordo di connessione.

8.13.4 Le segnalazioni di cui sopra sono effettuate secondo una procedura elaborata dall'autorità di fornitura in consultazione con i fornitori e gli enti pubblici e pubblicata sul sito web dell'autorità fornitrice.

8.14 Segnalazione delle modifiche all'autorità fornitrice

Il prestatore notifica immediatamente, per iscritto, all'autorità fornitrice:

- eventuali modifiche o aggiornamenti delle informazioni fornite nella domanda di connessione al sistema di autorizzazione all'identificazione elettronica,
- cambiamenti sostanziali nell'adempimento da parte del fornitore dei suoi obblighi ai sensi del presente accordo di connessione,
- circostanze che incidono sulla capacità del fornitore di adempiere ai propri obblighi ai sensi dell'accordo di connessione,
- altre circostanze del prestatore che rischiano di danneggiare o nuocere alla fiducia nel sistema di autorizzazione per l'identificazione elettronica.

Le segnalazioni di cui sopra sono effettuate secondo una procedura elaborata dall'autorità fornitrice in consultazione con i fornitori.

8.15 Comunicazione dei dati di calcolo all'autorità fornitrice

8.15.1 Il fornitore comunica i dati di calcolo all'autorità fornitrice conformemente all'allegato 2 - Remunerazione, calcolo e fatturazione e all'allegato 3 - Specifiche tecniche per i dati di calcolo.

8.15.2 Qualora il fornitore riscontri inesattezze nei dati di calcolo comunicati, ne informa immediatamente per iscritto l'autorità fornitrice.

8.16 Audit interno

Ogni anno, dopo il completamento di ciascun audit interno, il fornitore, conformemente alle disposizioni del quadro di fiducia per l'identificazione elettronica svedese, invia una relazione di audit all'autorità fornitrice. La relazione di audit deve essere presentata all'autorità fornitrice entro un mese dal completamento dell'audit interno conformemente al piano di audit stabilito.

8.17 Condizioni sociali e di lavoro

8.17.1 Nell'esecuzione dell'accordo di connessione, il fornitore garantisce un livello accettabile di condizioni di lavoro per i dipendenti e gli appaltatori coinvolti nell'esecuzione dell'accordo di connessione. Per condizioni accettabili si intende l'offerta di condizioni equivalenti o superiori ai contratti collettivi del settore.

8.17.2 Su richiesta dell'autorità fornitrice, il fornitore è in grado di fornire la documentazione che dimostri la conformità a tali requisiti.

8.18 Antidiscriminazione

8.18.1 Nello svolgimento delle sue operazioni, il fornitore non discrimina nessuno sulla base del genere, dell'identità o dell'espressione transgender, dell'etnia, della religione o di altre convinzioni, della disabilità, dell'orientamento sessuale, dell'età o altro. Il fornitore si impegna a rispettare la legislazione antidiscriminazione applicabile.

8.18.2 Il fornitore dispone di politiche e procedure per prevenire la discriminazione e prendere provvedimenti in caso di deviazioni. Le politiche e le procedure sono disponibili su richiesta dell'autorità fornitrice.

8.19 Prevenzione della corruzione

8.19.1 Le operazioni del fornitore sono esenti da corruzione e altre irregolarità. La corruzione e le irregolarità si riferiscono sia ad atti criminali, come l'elargizione e l'accettazione di tangenti, sia a comportamenti che possono essere percepiti come dannosi per la fiducia da parte di persone esterne.

8.19.2 Il prestatore si adopera sistematicamente per prevenire, individuare e gestire attivamente la corruzione e le irregolarità.

8.19.3 Su richiesta dell'autorità fornitrice, il prestatore è in grado di dimostrare le procedure stabilite per prevenire e combattere la corruzione e altre irregolarità all'interno dell'impresa.

9. Divieto di trasferimento

Un fornitore non ha il diritto di cedere a terzi i propri diritti o obblighi ai sensi dell'accordo di connessione.

10. Riservatezza

Il fornitore si impegna a non divulgare o utilizzare in alcun modo le informazioni riservate che ottiene attraverso l'attuazione dei servizi inclusi nel presente accordo.

11. Diritti di proprietà intellettuale

Il presente accordo di connessione non comporta il trasferimento, la cessione o la concessione in licenza di alcun diritto di proprietà intellettuale tra le parti.

12. Modifiche e aggiunte all'accordo principale e al quadro di fiducia

12.1 Il fornitore e l'autorità fornitrice possono richiedere una modifica dell'accordo principale. Le modifiche e le aggiunte sono apportate solo previa consultazione tra le parti e dopo che le parti hanno acconsentito alla modifica o all'aggiunta in questione.

12.2 L'autorità fornitrice, dopo aver informato e consultato il fornitore, può apportare modifiche o integrazioni all'accordo di connessione se lo ritiene necessario a causa di requisiti di legge o di altri statuti, di atti giuridici vincolanti all'interno dell'Unione europea, di decisioni governative o di decisioni delle autorità.

12.3 L'autorità fornitrice si riserva inoltre il diritto di apportare modifiche e aggiunte al quadro di fiducia per l'identificazione elettronica svedese in conformità ai regolamenti interni dell'autorità sulle procedure di modifica per i servizi e gli accordi per l'identificazione elettronica pubblicati sul sito web dell'autorità fornitrice, www.digg.se. La procedura stabilisce che l'autorità fornitrice deve consultare e fornire informazioni in misura ragionevole prima di apportare eventuali aggiunte o modifiche.

12.4 Affinché siano efficaci, le modifiche e le aggiunte all'accordo principale sono effettuate per iscritto e firmate da un rappresentante autorizzato di ciascuna parte.

13. Modifiche e aggiunte agli allegati 2 e 3 dell'accordo di connessione

13.1 L'autorità fornitrice riesamina i termini degli allegati 2 e 3 dell'accordo di connessione almeno una volta all'anno. L'autorità fornitrice ha il diritto di apportare unilateralmente modifiche e aggiunte agli allegati 2 e 3 dell'accordo di connessione. Le modifiche e le integrazioni sono pubblicate sul sito web designato dall'autorità fornitrice e comunicate al fornitore.

Il fornitore è responsabile di tenersi aggiornato su eventuali modifiche e aggiunte notificate dall'autorità fornitrice.

Le modifiche e le integrazioni di natura sostanziale sono notificate per iscritto al prestatore almeno 90 giorni prima della rispettiva entrata in vigore.

Le modifiche e le aggiunte all'allegato 3 - Specifiche tecniche per i dati di calcolo sono notificate al fornitore almeno 180 giorni prima della loro entrata in vigore.

Le modifiche e le aggiunte sono effettive a partire dalla data specificata.

Se il fornitore contesta una modifica o un'aggiunta di natura sostanziale e ritiene che ciò incida in modo significativo sui suoi diritti o obblighi, essa è notificata per iscritto all'autorità fornitrice entro trenta (30) giorni prima dell'entrata in vigore della modifica. Se non viene sollevata alcuna obiezione entro tale termine, si considera che il fornitore abbia accettato la modifica.

14. Seguito da dare

14.1 L'autorità fornitrice ha il diritto, su richiesta, di esaminare e ottenere informazioni che dimostrino che il fornitore rispetta l'accordo di connessione.

14.2 In relazione al riesame, l'autorità fornitrice ha il diritto di ottenere informazioni dal fornitore, effettuare visite in loco e colloqui con il fornitore ed effettuare controlli casuali per verificare la conformità ai requisiti. Il fornitore fornisce assistenza durante l'intero processo di revisione, mette a disposizione le risorse necessarie e offre l'accesso alla documentazione e ai locali necessari all'autorità fornitrice per verificare la conformità. La pianificazione di eventuali visite in loco, colloqui e campionamenti è effettuata in consultazione tra il fornitore e l'autorità fornitrice ed è organizzata in modo tale da avere il minor impatto possibile sulle operazioni del prestatore.

14.3 La richiesta di informazioni è inoltre ragionevole e si tiene conto dell'esigenza di riservatezza della parte e del fatto che talune informazioni possono costituire segreti commerciali.

14.4 L'erogatore si assicura che l'autorità erogante abbia il diritto di effettuare i controlli sopra descritti anche sui subappaltatori le cui prestazioni possono influire sul rispetto da parte dell'erogatore dei requisiti sostanziali previsti dall'accordo di connessione, a meno che ciò non possa essere considerato irragionevole in considerazione della portata e della natura delle parti in questione.

14.5 Se la verifica rivela che il fornitore non ha rispettato l'accordo di connessione e le carenze possono essere considerate gravi, il fornitore sostiene i costi della verifica nella misura in cui tali costi non siano irragionevoli. In caso contrario, ciascuna parte sostiene i propri costi.

14.6 L'autorità fornitrice ha il diritto, oltre a quanto previsto dalla presente sezione, di convocare il fornitore a due riunioni di verifica dell'accordo di connessione all'anno. L'autorità fornitrice si occupa di convocare tali riunioni. Le parti sosterranno i propri costi relativi alle riunioni pertinenti.

15. Errori e carenze

15.1 Si ritiene che il fornitore abbia agito in modo errato se agisce o ha agito in violazione dei suoi obblighi ai sensi dell'accordo di connessione. L'autorità fornitrice ha il diritto di segnalare errori e carenze anche se il pagamento è stato effettuato.

15.2 Si ritiene che l'autorità fornitrice abbia agito in modo improprio se l'autorità fornitrice ha agito in violazione dei suoi obblighi ai sensi dell'accordo di connessione. L'autorità fornitrice pone tempestivamente rimedio agli errori e alle carenze.

16. Piano d'azione

In caso di errori o carenze nell'adempimento da parte del fornitore dei suoi obblighi ai sensi dell'accordo di connessione, l'autorità fornitrice ha il diritto di richiedere un'azione correttiva a spese del fornitore.

I provvedimenti correttivi sono adottati secondo le seguenti fasi:

- a) *Dialogo tra le parti*: si tiene un dialogo iniziale tra le parti al fine di individuare la causa dell'errore o della carenza e di discutere le possibili soluzioni.
- b) *Piano d'azione per le misure*: deve essere redatto un piano d'azione scritto. Il piano d'azione specifica:
 - le misure da adottare.
 - la ripartizione delle responsabilità tra le parti.
 - il termine per l'attuazione delle misure.

- c) *Follow-up delle misure attuate*: il fornitore comunica le misure attuate all'autorità fornitrice. L'autorità fornitrice valuta se le misure adottate sono adeguate e conformi al piano d'azione.

17. Sanzioni

17.1 Diritto di imporre sanzioni

L'autorità fornitrice ha il diritto di imporre una o più sanzioni conformemente ai punti da 17.2 a 17.4.

17.2 Rimborso delle retribuzioni indebitamente versate

17.2.1 Il fornitore si impegna a rimborsare la remunerazione versata al fornitore su base errata o in misura eccessiva, se il fornitore ha causato il pagamento errato fornendo informazioni errate, dati di calcolo errati o non ha rispettato l'obbligo di fornitura di informazioni.

17.2.2 L'obbligo di restituzione sussiste anche se la remunerazione è stata pagata in altro modo in modo errato o in misura eccessiva e il fornitore se ne è reso conto o avrebbe dovuto ragionevolmente rendersene conto.

17.3 Diritto di ridurre o trattenere il pagamento in caso di errori o carenze nei dati di calcolo

17.3.1 L'autorità fornitrice ha il diritto di ridurre o trattenere il pagamento della remunerazione, se i fornitori non rispettano i loro obblighi in materia di comunicazione dei dati di calcolo. Il diritto di ridurre o trattenere il pagamento della remunerazione si applica solo fintantoché sussistono errori o carenze nella comunicazione dei dati di calcolo.

17.3.2 Se l'autorità fornitrice del servizio intende ridurre o trattenere il pagamento a norma del presente punto, l'autorità che eroga il servizio ne informa il prestatore.

17.4 Danni

17.4.1 Se l'autorità fornitrice o il fornitore viola intenzionalmente o per negligenza l'accordo di connessione e quindi causa un danno alla controparte, la parte lesa ha diritto al risarcimento di tale danno. Il risarcimento non viene concesso per i danni indiretti, come la perdita di vendite o il mancato guadagno.

17.4.2 L'autorità fornitrice e il prestatore, in quanto parti lese, adottano misure ragionevoli per limitare i loro danni. In caso di negligenza, la parte lesa può sopportare la parte corrispondente del danno.

17.4.3 Le richieste di risarcimento danni devono essere state notificate all'altra parte per iscritto entro tre mesi dalla scoperta o dalla possibilità di scoperta del danno. Se una richiesta non viene presentata entro il termine stabilito, il diritto di far valere la richiesta decade.

La responsabilità è inoltre limitata a un importo totale di 20 importi base indicizzati ai costi per ogni evento di responsabilità. Per importo base indicizzato ai costi si intende l'importo base indicizzato ai costi ai sensi del codice delle assicurazioni sociali in vigore al momento del verificarsi del danno. Il risarcimento è limitato ai danni diretti.

Le limitazioni della legge sulla responsabilità extracontrattuale di cui sopra non si applicano nei seguenti casi:

- dolo o colpa grave da parte della persona che ha causato il danno,
- se la causa del danno deriva da inesattezze nei dati di calcolo presentati.
 - Le decisioni di ridurre o trattenere la remunerazione non impongono alcuna restrizione al diritto all'indennizzo dell'autorità fornitrice.

17.4.4 Se il fornitore è un'autorità governativa in Svezia, dal diritto nazionale risulta che il risarcimento dei danni non può essere concesso tra le parti.

18. Motivi di esenzione

18.1 Le parti possono essere esonerate dagli obblighi contrattuali se questi non possono essere adempiuti a causa di un evento imprevedibile al momento della conclusione dell'accordo, che sfugge al loro controllo e alla loro autorità.

Tra gli esempi di motivi di esenzione figurano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: guerra, conflitto di lavoro diffuso, blocco, incendio, disastro ambientale o grave diffusione di un'infezione.

18.2 Le parti possono essere esonerate dai loro obblighi ai sensi dell'accordo di connessione se la legge obbligatoria o altro regolamento, atto giuridico vincolante all'interno dell'Unione europea, decisioni governative o autorità rendono impossibile adempiere ai loro obblighi ai sensi dell'accordo di connessione.

18.3 Se l'autorità fornitrice o il fornitore intende invocare un motivo di esonero, ne informa immediatamente l'altra parte della circostanza che si è verificata, della sua durata prevista e del suo impatto sulla capacità di adempiere ai propri obblighi.

Le parti si impegnano ad adottare misure ragionevoli per ridurre al minimo eventuali danni o disagi derivanti dal motivo di esenzione.

19. Risoluzione e cessazione dell'accordo di connessione

19.1 Risoluzione dell'accordo di connessione

19.1.1 Se l'autorità fornitrice decide di porre fine al sistema di autorizzazione per l'identificazione elettronica, l'accordo di connessione cesserà di applicarsi al momento della cessazione del sistema di autorizzazione per l'identificazione elettronica.

19.1.2 Se l'approvazione del fornitore da parte dell'agenzia per il governo digitale in conformità al quadro di fiducia per l'identificazione elettronica svedese per l'attuale livello di garanzia viene revocata, anche l'accordo di connessione cesserà di applicarsi allo stesso tempo.

19.2 Risoluzione immediata

- 19.2.1 L'autorità fornitrice ha il diritto di risolvere l'accordo di connessione con effetto immediato, se il fornitore non adempie materialmente a un obbligo previsto dall'accordo di connessione.
- 19.2.2 L'autorità fornitrice ha il diritto di risolvere l'accordo di connessione con effetto immediato se il fornitore:
- crea o partecipa ad accordi commerciali che abusano dei sistemi di autorizzazione al fine di ottenere una remunerazione indebita,
 - crea o partecipa in altro modo ad accordi allo scopo di ottenere indebitamente una remunerazione attraverso il sistema di autorizzazione per l'identificazione elettronica.
- 19.2.3 L'autorità fornitrice e il fornitore ha il diritto di rescindere l'accordo di connessione con effetto immediato, o a una data successiva specificata, se una legge o un regolamento nuovo o modificato, un atto giuridico vincolante nuovo o modificato all'interno dell'Unione europea, o una decisione del governo o dell'autorità rende l'accordo di connessione incapace di essere eseguito correttamente. Tale risoluzione è effettuata con il massimo anticipo possibile, se le circostanze lo consentono ragionevolmente.
- 19.2.4 L'autorità fornitrice ha il diritto di risolvere l'accordo di connessione con effetto immediato se il fornitore:
- non soddisfa i requisiti per l'approvazione della domanda di connessione di un fornitore al sistema di autorizzazione per l'identificazione elettronica,
 - non rispetta materialmente o ripetutamente i requisiti del quadro di fiducia per l'identificazione elettronica svedese e il fornitore non adotta le misure specificate nel piano d'azione conformemente al punto 16 entro il termine specificato

19.2.5 L'autorità fornitrice ha il diritto di risolvere l'accordo di connessione con effetto immediato se il fornitore, su richiesta dell'autorità fornitrice, ha fornito informazioni materialmente errate.

19.3 Risoluzione anticipata

19.3.1 Se il fornitore non adotta le misure specificate nel piano d'azione in conformità al punto 16 entro il periodo di tempo specificato, o se il fornitore in tre o più occasioni durante un periodo di dodici (12) mesi viola l'accordo di connessione, l'autorità fornitrice ha il diritto, con un preavviso di almeno trenta (30) giorni, di risolvere l'accordo di connessione.

Se l'autorità fornitrice viola l'accordo di connessione in tre o più occasioni durante un periodo di dodici (12) mesi, il fornitore ha il diritto, con un preavviso di almeno trenta (30) giorni, di risolvere l'accordo di connessione.

19.3.2 Se l'autorità fornitrice apporta modifiche o integrazioni all'accordo di connessione che sono di natura sostanziale e incidono in modo significativo sui diritti o sugli obblighi del fornitore, il fornitore ha il diritto di risolvere l'accordo di connessione al momento dell'entrata in vigore della modifica. Ciò presuppone che il fornitore si sia opposto alla modifica.

19.3.3 L'autorità fornitrice e il fornitore hanno il diritto di risolvere l'accordo di connessione per iscritto con un preavviso di dodici (12) mesi, calcolato a partire dalla fine del mese successivo alla notifica di risoluzione.

20. Responsabilità per i dati personali

Il fornitore è il responsabile del trattamento dei dati personali che il fornitore effettua al fine di fornire i servizi specificati nell'accordo di connessione.

Il fornitore è responsabile della stesura, ove applicabile, degli accordi di trattamento dei dati con i subappaltatori che, nell'ambito del presente accordo di connessione, trattano i dati personali per conto del fornitore.

Il presente accordo di connessione non implica che i fornitori trattino i dati personali in qualità di responsabili del trattamento per l'autorità fornitrice o gli enti pubblici.

21. Legge applicabile e controversia

L'accordo di connessione deve essere interpretato e applicato in conformità alla legge svedese.

Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo di connessione saranno risolte in primo luogo tra le parti e, in alternativa, saranno decise dai tribunali ordinari, con il tribunale distrettuale di Stoccolma come tribunale di prima istanza.

Nel caso in cui sorgano controversie relative all'interpretazione dell'accordo di connessione tra le parti che sono solo autorità statali all'interno della Svezia, invece di quanto sopra indicato, le autorità risolveranno la controversia mediante negoziazione.

22. Persona di contatto

Il fornitore designa almeno una persona di contatto o una funzione di contatto responsabile per le questioni relative all'accordo di connessione, ai reclami e alle richieste di fatture.

Il fornitore informa l'autorità di fornitura e tiene informata l'autorità di fornitura delle attuali vie di contatto e dei recapiti per tale segnalazione.

Le parti si notificano immediatamente qualsiasi cambiamento della persona di contatto.

23. Firma

Il presente accordo di connessione è stato redatto in due copie identiche, di cui ciascuna parte ha ricevuto una copia.

Autorità fornitrice

Fornitore

Nome

Titolo

Nome

Titolo

PROGETTO